

Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 PAR

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/GAS)

Titolo	Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione dalla PAR
Riferimenti normativi	Articolo 11, Articolo 13, commi 13.1 e 13.3, e Articolo 19, comma 19.1, del Regolamento

Pubblicata in data 2 marzo 2018

1. Premessa

L'articolo 11, comma 11.1, prevede che il soggetto che intende partecipare alla piattaforma presenta al GME una domanda di ammissione alla PAR, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione di cui all'articolo 12 della medesimo Regolamento, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PAR, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

L'articolo 13, comma 13.1, prevede che il GME, verificata la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla PAR, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, comunica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda medesima.

L'articolo 13, comma 13.3, prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla PAR sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 19, comma 19.1, prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dalla PAR presentano presso il GME o inoltrano, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore alla PAR, ovvero il rigetto della domanda di ammissione entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 13, comma 13.1);
- in ipotesi di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 13, comma 13.3).

3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla PAR

Il soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla PAR presenta al GME ovvero invia al medesimo mediante posta ordinaria o corriere ovvero tramite PEC:

- la domanda di ammissione alla PAR, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1), sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri (articolo 11, comma 11.1, lettera a));
- la documentazione di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento, sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 12, comma 12.1);
- il contratto di adesione alla PAR, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2), siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 11, comma 11.1, lettera b));
- la richiesta di esclusione dalla PAR sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri (articolo 19, comma 19.1).